



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

BANDO PERMANENTE

Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Articolo 1 - Finalità

Il Comune di Montemesola – Settore AFFARI GENERALI – con determinazione dirigenziale nr. 114 del 23/03/2026 ha approvato il presente Avviso pubblico con il quale intende disciplinare e definire le modalità per l'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il disciplinare esplicita, altresì, tutti gli interventi diretti ad eliminare gli impedimenti fisici che ostacolano la vita relazionale dei disabili, definiti comunemente "barriere architettoniche" e dettagliatamente specificati dall'art.2 del D.M. 236/1989 e riportati dal DPR 503/1996 art.1 c.2.

In particolare, il presente Bando disciplina le modalità per la ripartizione delle risorse stanziate annualmente sul Fondo tra i vari Comuni, come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi e documentali

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;
- Legge Regionale 1° aprile 2003, n. 6 e ss.mm.ii.;

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Il Fondo è alimentato annualmente con le risorse stanziate dalla Legge di bilancio regionale e con le risorse trasferite dallo Stato.

Articolo 4 - Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda di contributo le persone disabili (o chi ne esercita la cura, la tutela o la potestà), portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, e che abbiano la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Il disabile potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Possono essere destinatari del contributo i disabili stessi o coloro i quali abbiano a carico il disabile ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere e che abbiano sottoscritto la domanda di contributo unitamente al disabile per conferma e adesione. Nella domanda di contributo deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato delle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può coincidere con il portatore di handicap presentatore della domanda qualora provveda egli stesso alle spese, ma possono essere anche coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere che devono sottoscrivere unitamente al disabile la domanda per conferma e adesione.

Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio, nella domanda si deve indicare il nome dell'amministratore per i condomini ove è obbligatorio e del capo scala per gli altri in riferimento alla Legge n.220 dell'11/12/2012 "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici".

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di contributo

Il settore Affari generali, entro il 1° marzo di ogni anno, pubblicherà un avviso per informare i cittadini sulle modalità e le tempistiche di presentazione delle domande di contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche, relative all'annualità in corso.

I soggetti legittimati, di cui all'art.4, possono presentare domanda per l'accesso al contributo, in carta da bollo, redatta ~~sul~~ ^{con} il modello allegato al presente Disciplinare (Allegato 1); l'istanza dovrà essere presentata al Protocollo del Comune o spedita a mezzo raccomandata o PEC dal 1° marzo dell'anno di pubblicazione del bando al 2° marzo dell'anno successivo, le istanze pervenute oltre tale termine saranno automaticamente considerate ai fini dell'annualità successiva.

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di seguito elencata:

- certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti la disabilità e le patologie del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che la disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
- certificato ASL/INPS qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabile riconosciuto dalla competente Azienda Sanitaria Locale invalido totale con difficoltà di deambulazione, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art.10 della L.13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* allegato al presente Bando (Allegato 2), in cui sia specificata l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, l'indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere per le quali si chiede il contributo non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989, con specificazione degli importi;



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

- preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari (ascensore, montascale, etc....) sottoscritti dalle ditte produttrici;
- relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989 fatte salve eventuali deroghe ai sensi dell'art.7, comma 5, del medesimo Decreto, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale, ai sensi dell'art.7, comma 3, del succitato decreto – 4 illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello previsto a seguito dell'intervento;
- verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta (in caso di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali), con le maggioranze previste dal Codice Civile, così come modificato dalla Legge n.220 dell'11/12/2012 “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”;
- autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
- copia del titolo abilitativo, ove necessario ai sensi del D.P.R. 380/01;
- autorizzazione per la realizzazione di eventuali opere in deroga al D.M. n.236 del 14/6/1989 ai sensi dell'art.7, comma 5 del medesimo Decreto.
- Eventuale documentazione tecnica, che il Comune ritenga necessaria al fine del riconoscimento dell'ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.

Articolo 6 – Edifici per i quali può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 (“Edifici Ante 1989”) e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data (“Edifici Post 1989”).

“Sono altresì ammessi a contributo, quali soggetti richiedenti, i centri o istituti residenziali pubblici e privati destinati all'assistenza ai disabili.”

Articolo 7 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di disabilità, comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989). Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di *disabilità* (appartamento condotto in locazione ove il portatore di *disabilità* risieda).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile. Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico, qualora quello esistente, trovandosi ad un piano superiore, richiederebbe, sulla base della valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989. Eventuali chiarimenti tecnici relativi alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al suddetto decreto, dovranno essere rivolte all'organo che ha emesso il decreto medesimo, ossia il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in quanto unico organo competente a rilasciare pareri in materia.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comune.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia A (opere esterne all'alloggio):

- Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- Rampe di accesso.
- Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.
- Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
- Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
- Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli.
- Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia B (opere interne all'alloggio):

- Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infixo (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
- Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
- Motorizzazione delle tapparelle.
- Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
- Spostamento del terminale degli impianti.
- Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.
- Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
- Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
- Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.

Articolo 8 – Verifica di ammissibilità da parte del Comune

L'istruttoria del Comune comprende la verifica di quanto di seguito riportato:

- la presenza di tutte le indicazioni e la documentazione richiesta;
- la sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo;
- l'ammissibilità dell'edificio a contributo;
- la presenza di una sola domanda per ogni tipologia di opera;
- eventuali contributi erogati per il medesimo intervento;
- eventuali contributi erogati in precedenza ai sensi della L 13/1989 per il medesimo edificio/alloggio oggetto della domanda;
- la fattibilità tecnico amministrativa dell'intervento (deve essere stata presentata all'Ufficio tecnico comunale la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria);
- l'inesistenza dell'opera e il mancato inizio dei lavori prima della presentazione della domanda;
- la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Articolo 9 – Primo sopralluogo tecnico

Successivamente alla presentazione della domanda, l'Ufficio preposto, verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda e la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per la



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

concessione del contributo, procede a richiedere all'ufficio tecnico (di seguito UTC) del Comune di Montemesola un **primo sopralluogo tecnico**, per la valutazione della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare, nonché per l'**accertamento dell'inesistenza dell'opera e del mancato inizio dei lavori** alla data della domanda di contributo, dandone comunicazione al richiedente per conoscenza. Detto sopralluogo sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di primo sopralluogo a firma del Responsabile del Procedimento, fatta salva la possibilità di richiedere direttamente all'utente chiarimenti ed integrazioni, sospendendosi, in tal caso, i tempi di effettuazione del 1° sopralluogo. Nel caso in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste non venissero forniti nei termini indicati al richiedente, l'Ufficio tecnico comunicherà al Responsabile del Procedimento l'impossibilità ad effettuare il 1° sopralluogo. In conseguenza di tale comunicazione il Responsabile del Procedimento procederà a rigettare la domanda. I termini per ultimare il procedimento restano sospesi fino alla comunicazione dell'esito del sopralluogo.

All'esito del primo sopralluogo il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente l'ammissibilità della domanda, l'importo ritenuto congruo e le eventuali prescrizioni da osservare. In caso di diniego dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e 6 s.m.i. Dopo l'avvenuto sopralluogo e conseguente comunicazione di ammissibilità della domanda, è possibile dar corso agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La comunicazione dell'ammissibilità della domanda non costituisce garanzia di attribuzione del contributo richiesto, che dipenderà dalle risorse effettivamente disponibili e dall'esito del II° sopralluogo, successivo alla conclusione dei lavori.

Articolo 10 – Graduatoria

Il competente ufficio, a seguito della comunicazione dell'ammissibilità della domanda, inserisce gli aventi diritto in una graduatoria generale, approvata con atto dirigenziale e affissa all'Albo Pretorio del Comune. Il competente settore, annualmente, all'esito dell'assegnazione da parte della Regione Puglia delle somme di cui al fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati conseguente alla comunicazione del proprio fabbisogno economico, entro trenta giorni, assegna il contributo sulla base della graduatoria di cui al precedente punto, con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La ripartizione delle somme assegnate viene fatta con determina di accertamento in entrata dei fondi previsti dalla L. n.13 del 9/1/1989 e impegno della spesa in favore degli utenti ammessi al contributo secondo i criteri previsti all'art.10 comma 4 della legge 13/1989, comunicando, allo stesso tempo, al richiedente avente diritto l'ammissione a contributo.

Nell'eventualità che l'utente svolga i lavori prima della comunicazione di cui al precedente punto 3, gli stessi saranno effettuati a suo rischio nell'incertezza che il contributo gli venga riconosciuto e/o erogato.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi, fermo restando che entro il 1° marzo di ogni anno gli aventi diritto devono obbligatoriamente presentare la nuova attestazione ISEE.

Articolo 11 – Determinazione e comunicazione alla Regione del fabbisogno comunale - <il procedimento amministrativo



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

Per l'individuazione dei beneficiari, il Comune predispone un bando con modalità aperta, privo di scadenza, in modo che i cittadini possano presentare istanza in ogni momento dell'anno, con la precisazione che la graduatoria di un determinato anno interessa esclusivamente le domande presentate entro il 1° marzo di ogni anno.

L'interessato presenta la domanda (con le indicazioni e le documentazioni descritte) entro il 1° marzo di ciascun anno al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.

L'amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i descritti requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile del procedimento, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune, computando in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 9; forma inoltre l'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art. 10, elenco che deve essere pubblicato mediante affissione presso la casa comunale.

Il Responsabile del procedimento comunica alla regione il fabbisogno così individuato, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse; la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 11, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10.

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al bisogno indicato dalle regioni.

Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti; per quanto riguarda i criteri di tale ripartizione, si rappresenta a titolo meramente esemplificativo che può essere effettuata o in misura proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo numero di domande rispetto alle disponibilità finanziarie possa implicare una frantumazione dei contributi in quote di valore insufficiente a coprire le singole richieste, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.

Il responsabile, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione.

La domanda di finanziamento da parte del Comune, trasmessa alla Regione non oltre il termine del 31 marzo, potrà essere ammessa solo se inviata prima della approvazione della graduatoria definitiva regionale; le relative istanze saranno poste in coda alle relative graduatorie (A, B e C).

Nel caso di decesso o rinuncia di un richiedente presente nel fabbisogno trasmesso alla Regione, il Comune deve darne immediata comunicazione alla Regione, soprattutto nel caso in cui non sia stata ancora pubblicata la graduatoria regionale definitiva.



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate.

Il singolo contributo è quantificato secondo i criteri riportati al punto 4.11 della Circolare esplicativa Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n.1669/U.L. sull'importo ammesso al contributo, fatte salve le modifiche eventualmente disposte dal Ministero così come segue:

- **spesa fino a 2.582,28 euro:** il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- **spesa da 2.582,29 a 12.911,42 euro:** il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta - Esempio: per una spesa di 10.000 euro si calcolano: 2.582,28 euro + il 25% della differenza tra 10.000 e 2.582,28 (pari a 1.854,43), per un totale di 4.436,71 euro;
- **spesa da 12.911,43 a 51.645,69 euro:** il contributo è aumentato del 5% della parte di spesa che supera lo scaglione precedente di 12.911,42 euro - Esempio: per una spesa di 40.000 euro, il contributo è pari 2.582,28 euro, più il 25% della differenza tra 12.911,42 e 2.582,28 (pari ad altri 2.582,28 euro), più il 5% della differenza tra 40.000 e 12.911,42, pari a 1354,42; il totale è dato dalla somma $2.582,28 + 2.582,28 + 1.354,42 = 6.519$ euro

Nel caso in cui il richiedente avesse percepito un altro contributo allo stesso titolo "*abbattimento barriere architettoniche*", il contributo erogato dal Comune sarà calcolato sulla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici, come riportato al punto 4.12 della citata Circolare ministeriale. Pertanto, sulla parte residua la quantificazione del contributo massimo erogabile sarà calcolata secondo i suindicati criteri previsti al punto 4.11 della citata Circolare.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco degli interventi eseguiti con l'ausilio del contributo in argomento nello stesso edificio, al fine di evitare di erogare somme in misura superiore rispetto al tetto massimo del contributo concedibile, pari ad € 7.101,28.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989.

L'Ufficio competente, sulla base dei fondi accreditati dalla Regione di cui alla legge 13/89, individua, nell'ambito della predetta graduatoria, i soggetti che nell'anno potranno avere diritto a contributo e comunica al richiedente avente diritto l'ammissione del contributo, nonché il termine di sei mesi dalla comunicazione di finanziamento entro il quale dovrà essere presentata la documentazione di seguito riportata:

- comunicazione di ultimazione dei lavori, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, con la documentazione ivi prevista;
- fatture quietanzate entro l'importo della somma ritenuta congrua dal Settore Manutenzione Alloggi con intestazione al soggetto onerato della spesa, descrizione analitica delle opere realizzate e indirizzo dell'immobile ove le opere sono state eseguite;
- eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nuovo amministratore pro-tempore (in caso di sostituzione durante la realizzazione dei lavori);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, attestante la realizzazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989, fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'art.7, comma 5, dello stesso decreto, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo.

L'Ufficio competente, dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori e la trasmissione della documentazione di cui al precedente punto, richiede un secondo sopralluogo all'UTC per accertare l'effettiva realizzazione delle opere, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda di contributo. Detto sopralluogo sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di **secondo sopralluogo** a firma del Responsabile del Procedimento, fatta salva la possibilità, da parte dell'Ufficio tecnico, di richiedere direttamente all'utente chiarimenti e integrazioni, sospendendosi, in tal caso, i tempi di effettuazione del II sopralluogo. In caso in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste non venissero forniti nei termini indicati al richiedente, non verrà effettuato il II sopralluogo. In conseguenza di tale comunicazione il Responsabile del Procedimento procederà a comunicare il diniego del contributo. I termini per ultimare il procedimento, a carico dell'Ufficio Competente, restano sospesi fino alla comunicazione dell'esito del II sopralluogo.

L'esito positivo del secondo sopralluogo è subordinato alla **esecuzione delle opere** nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che del D.M.n.236 del 14/6/1989, salvo deroga autorizzata e in conformità a quanto indicato nella domanda.

L'Ufficio competente, a seguito dell'esito del secondo sopralluogo, procede alla erogazione del contributo a coloro che sono stati ammessi a finanziamento di cui alla comunicazione prevista al precedente punto 3. In caso di diniego del contributo, l'Ufficio, prima di procedere alla formalizzazione del diniego motivato, dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

Articolo 13 – Gestione del fabbisogno insoddisfatto

Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive. Il Comune è tenuto a ripresentarle alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, a meno che non vengano meno i presupposti per il mantenimento del contributo.

Per poter beneficiare del contributo integrativo di cui alla graduatoria C, il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria. La richiesta relativa al contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo per l'inserimento nella graduatoria A o B.

Articolo 14 – Decesso del richiedente

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

Articolo 15 – Termine per l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

Articolo 16 – Variazione delle opere

Ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune deve verificare la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art.4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989. Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune dovrà verificare la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 17 – Sanzioni

La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e della dichiarazione sostitutiva attestante la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, comporta il diniego del contributo.

Se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene attuato prima della comunicazione al richiedente dell'esito del sopralluogo ciò comporta il rigetto dell'istanza.

Qualora intervenga il decesso del richiedente, sarà possibile liquidare il contributo agli eredi del *de cuius* (nell'ipotesi di coincidenza tra soggetto richiedente e soggetto onerato della spesa), ovvero al soggetto onerato della spesa, purché:

- l'esecuzione dei lavori sia successiva alla comunicazione di ammissibilità della domanda ed antecedente al decesso;
- vi sia l'esito positivo del II sopralluogo da parte del Settore Tecnico, anche se successivo al decesso.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto conseguentemente secondo i criteri di cui all'art.7;

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultano conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso; allo stesso modo la revoca è disposta in caso di mancato rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, fatta salva la deroga prevista dall'art.3 della Legge 13/89 e l'eventuale deroga autorizzata ai sensi dell'art.7 comma 5 del D.M. 236/1989;

Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del



Comune di Montemesola

Provincia di Taranto

contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

Articolo 17 – Norme finali

Il presente disciplinare entra in vigore a seguito della esecutività della Deliberazione che lo approva.
Per quanto non esplicitato nelle presenti disposizioni, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Montemesola , 23 Marzo 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Chiara Lodeserto